

Delibera n° 568

Estratto del processo verbale della seduta del
22 aprile 2022

oggetto:

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la parte seconda, titolo III, relativo alla valutazione d'impatto ambientale, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito in legge con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'articolo 4, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), che ha abrogato la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli – Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale);

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 24/2021 citata, che ha previsto altresì che la Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie e della normativa statale vigente in materia *“adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento, nonché le linee guida per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), ... e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale”*;

Visto l'articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, ai sensi del quale *“Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA”*;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1178 di data 19 giugno 2015 (Applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015 concernente *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome (allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)*);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2151 di data 6 novembre 2017 (Prime direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di screening di VIA a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 104/2017 al d.lgs.152/2006);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1361 di data 3 settembre 2021 (D.lgs. 152/2006, art. 28, L.R. 23/2019, art. 4- linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali per la verifica di ottemperanza);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1834 di data 26 novembre 2021 (L.R. 13/2021, art. 4 – Oneri istruttori per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di screening di VAS e di VAS);

Ravvisata la necessità di disporre un atto di indirizzo in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale al fine di corrispondere all'esigenza di uniformità nella gestione del procedimento amministrativo e orientare i proponenti nei principi di semplificazione e trasparenza;

Preso atto dell'Allegato alla presente deliberazione denominato *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale”*;

Su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato alla presente deliberazione denominato *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di*

- valutazione di impatto ambientale e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale”;
2. di stabilire che l'Allegato di cui al punto 1 si applica ai procedimenti avviati dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione;
 3. di disporre l'abrogazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1178/2015 e n. 2151/2017 in quanto non più in linea con la nuova normativa sopravvenuta;
 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 568 DEL 22 APRILE 2022

Allegato

Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Articolo 1

(Procedure per la valutazione dell'impatto ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti, di cui agli allegati III e IV alla parte seconda decreto legislativo 152/2006 nonché delle valutazioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 9-bis del decreto legislativo 152/2006 afferenti alle medesime categorie progettuali.

Articolo 2

(Disposizioni relative ai procedimenti per la valutazione dell'impatto ambientale)

1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 152/2006.
Il direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, previo parere della Commissione tecnico consultiva VIA di cui all'articolo 8, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, pronunciandosi sulla necessità o meno dell'assoggettabilità a VIA del progetto.
2. La procedura di VIA è svolta dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale secondo le modalità previste dalla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo 152/2006, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 152/2006.
Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 8, nel rispetto dei termini procedurali previsti dall'articolo 27-bis decreto legislativo 152/2006, si pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera proposta.
Il provvedimento di VIA è compreso nel PAUR ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 7, decreto legislativo 152/2006. Il provvedimento di VIA è inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al soggetto proponente, agli Enti interessati nel corso dell'istruttoria, nonché all'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Art 3

(Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale).

1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio regionale, è formalizzata secondo quanto previsto nei successivi commi, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del decreto legislativo 152/2006.

2. Qualora la Regione intenda evidenziare il concorrente interesse regionale nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, per i progetti o interventi di competenza statale, esso viene espresso mediante deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, la Regione può acquisire il parere del Comune sul cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera e degli altri Comuni eventualmente interessati. Nel caso di progetti sottoposti a procedura di VIA statale in quanto assimilabili ad una categoria progettuale di cui all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, i Comuni esprimono parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Nel caso di progetti sottoposti a procedura di VIA statale in quanto assimilabili ad una categoria progettuale di cui all'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 o sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA statale in quanto assimilabili ad una categoria progettuale di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, i Comuni si esprimono entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Regione procede indipendentemente dall'espressione del parere.
4. Il Presidente della Regione esprime il parere di cui al comma 1, previa deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 4

(Verifiche preliminari)

1. In relazione ai progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 di particolare complessità, il proponente, in ragione della possibilità del determinarsi di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, trasmettendo lo studio preliminare ambientale ed eventuali altri adeguati elementi informativi, una verifica preliminare al fine di individuare la procedura da avviare. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di verifica preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se il progetto possa essere sottoposto a VIA.
2. In relazione al punto 8, lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e all'assoggettabilità al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o all'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposita lista di controllo, una verifica preliminare al fine definire se le modifiche o le estensioni devono essere assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.

Articolo 5

(Durata dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA)

1. L'efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, in ogni caso non inferiore a cinque anni, è stabilita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto,

Articolo 6

(Proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA)

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il proponente, prima della scadenza dell'efficacia temporale dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, in presenza di motivate ragioni che hanno determinato l'impossibilità di realizzare o di completare la realizzazione del progetto nei termini stabiliti dai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, presenta alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale una specifica istanza di proroga del termine, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta ed in particolare una relazione di aggiornamento dello studio preliminare ambientale o dello studio di impatto ambientale.
2. La relazione di aggiornamento dello studio preliminare ambientale o dello studio di impatto ambientale deve attestare l'analisi dello stato attuale dei luoghi, sotto il profilo ambientale, pianificatorio e programmatico. Inoltre deve essere messo a confronto lo stato attuale dei luoghi rispetto a quello precedentemente valutato, con particolare riferimento agli impatti già valutati ed alle mitigazioni previste, evidenziando le eventuali modifiche intervenute. Infine deve essere dato atto che il progetto non ha subito importanti variazioni rispetto a quello precedentemente valutato e deve essere allegata una sintetica descrizione delle eventuali variazioni di impatto ambientale.
3. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, conduce specifica istruttoria consultando, laddove necessario, anche i soggetti competenti in materia ambientale e acquisisce il parere della Commissione tecnico-consultiva VIA prevista dal successivo articolo 8.
4. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per il deposito delle integrazioni richieste. Il procedimento si intende sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'istanza si intende ritirata e la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale archivia l'istanza di proroga.
5. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nel caso di proroga del provvedimento di VIA, ovvero il direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si pronunciano entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
6. In casi eccezionali, qualora sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale può prolungare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni il termine per l'adozione del provvedimento.
7. Tutta la documentazione afferente al procedimento di proroga, nonché il provvedimento finale è tempestivamente pubblicata dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 7

(Modifica di condizioni ambientali)

1. Il proponente può richiedere la modifica di una o più condizioni ambientali contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ove le medesime risultino obiettivamente inattuabili per sopravvenute e motivate ragioni di carattere tecnico gestionale, per il mutato contesto ambientale o normativo. A tal fine il proponente presenta alla struttura regionale

- competente in materia di valutazione di impatto ambientale una specifica istanza di modifica delle condizioni ambientali interessate, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.
2. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, conduce specifica istruttoria consultando i soggetti competenti in materia ambientale e acquisisce il parere della Commissione tecnico-consultiva VIA prevista dal successivo articolo 8, al fine di verificare la fondatezza della richiesta avanzata dal proponente nonché la perdurante sussistenza delle condizioni di non assoggettabilità a VIA o della compatibilità ambientale del progetto.
 3. La struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per il deposito delle integrazioni richieste. Il procedimento si intende sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'istanza si intende ritirata e la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale archivia l'istanza di modifica.
 4. Il direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, nel caso di modifica delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA, ovvero il direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di modifica delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, si pronunciano sulla modifica del quadro prescrittivo dei provvedimenti di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
 5. In casi eccezionali, qualora sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, la struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale può prolungare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 60 giorni il termine per l'adozione del provvedimento.
 6. Tutta la documentazione afferente al procedimento di proroga, nonché il provvedimento finale è tempestivamente pubblicata dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 8

(Commissione tecnico- consultiva VIA)

1. La Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'art. 4, comma 4 legge regionale n. 24/2021 è istituita presso la Direzione centrale competente in materia di ambiente, quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale, con la seguente composizione:
 - a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente o il suo sostituto, che la presiede;
 - b) il Direttore del Servizio competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale o il suo delegato;
 - c) i Direttori delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione territoriale, di viabilità, di trasporti, di attività produttive, di salute e protezione sociale, di foreste, di biodiversità o i loro delegati;
 - d) il Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) o il suo delegato;
 - e) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra due terne di candidati, ciascuna proposta, rispettivamente, dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Università degli Studi di Udine;
 - f) due esperti scelti dalla Giunta regionale fra terne di candidati proposte dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), aventi una sede, una sezione o una delegazione, in Regione.
2. I membri della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui al comma 4, lettere e) e f) durano in carica quattro anni.

3. La Commissione tecnico consultiva VIA in particolare esprime un parere sull'impatto ambientale dell'opera proposta prima dell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA. Si esprime inoltre nei casi di richiesta di modifica alle condizioni ambientali e di proroga dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA.
4. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, esperti e tecnici appartenenti ad altri uffici regionali o ad altri enti, in relazione alle esigenze di valutazione di specifici progetti.
5. Per la scelta dei componenti di cui al comma 1, lettere f) e g), costituisce titolo preferenziale l'eventuale curriculum comprovante la specifica esperienza professionale o di studio dei candidati in materie attinenti la valutazione di impatto ambientale. Si deve inoltre tenere conto dell'esigenza di garantire la presenza all'interno della Commissione della più vasta gamma di competenze tecnico-scientifiche, necessarie al fine di una valutazione interdisciplinare dei progetti.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a assistente amministrativo economico cat. C, in servizio presso la Direzione regionale dell'ambiente. In caso di assenza o impedimento del segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione.
7. La Commissione tecnico-consultiva VIA in particolare:
 - a) formula i pareri di cui al comma 3;
 - b) si pronuncia, qualora necessario, sulle proposte dell'amministrazione regionale riguardanti aspetti relativi alle valutazioni ambientali.
8. Per la validità delle sedute e delle votazioni della Commissione è necessario che sia garantita la metà più uno dei commissari convocati.
9. Le decisioni della Commissione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Ciascun componente può far annotare agli atti eventuali motivate posizioni difformi rispetto a quella della maggioranza. Non è prevista l'astensione dal voto.

Articolo 9

(Inchiesta pubblica)

1. L'autorità competente al PAUR, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, può disporre, che la consultazione del pubblico, si svolga nella forma dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni.
2. Il Comune il cui territorio è maggiormente interessato dal progetto convoca l'inchiesta pubblica e trasmette l'avviso di convocazione all'autorità competente al PAUR e agli altri Comuni territorialmente interessati.
3. L'inchiesta pubblica è presieduta dal Sindaco del Comune o da un suo delegato.
4. Entro cinque giorni dallo svolgimento dell'inchiesta pubblica, il Sindaco dà comunicazione dell'esito della stessa all'autorità competente al PAUR.
5. Tutta la documentazione afferente l'inchiesta pubblica è pubblicata nel sito istituzionale della Regione.

Articolo 10

(Verifica di assoggettabilità a VIA e conferenza di servizi decisoria)

1. Qualora un progetto deve essere approvato nella conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, legge 241/1990, la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, se necessaria, deve essere acquisita prima della presentazione dell'istanza per l'autorizzazione del progetto.

Articolo 11

(VIA e progetti operativi di bonifica)

1. La valutazione di impatto ambientale di competenza regionale relativa ai progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, di cui all'articolo 242 e all'articolo 252, del decreto legislativo 152/2006, nel rispetto dei termini procedurali individuati dallo stesso articolo 242, deve essere conclusa, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di 45 giorni dalla sua attivazione, comprensivi della fase di consultazione al pubblico non inferiore a 15 giorni.
2. La verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessaria, deve essere acquisita prima dell'istanza di autorizzazione del progetto di cui all'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 ovvero prima dell'istanza di autorizzazione del progetto di cui all'articolo 252, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.

Articolo 12

(gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017 per opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale)

1. Il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, ovvero il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017, va allegato alla documentazione di cui all'articolo 27bis comma 1 del decreto legislativo 152/06.

Articolo 13

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006 e dalla delibera della Giunta regionale n. 1361 di data 3 settembre 2021.

Articolo 14

(Sanzioni)

1. Nel caso di progetti di cui all'articolo 1, realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA ovvero qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o al procedimento di VIA si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalla Direzione regionale dell'ambiente e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

Articolo 15

(Collaborazioni esterne)

1. L'Amministrazione regionale può avvalersi - ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di valutazione ambientale - della collaborazione di enti, di organismi e di istituti specializzati, di strutture universitarie, di società e di esperti, con i quali può stipulare apposite convenzioni, incarichi di collaborazione ovvero affidamenti previo espletamento delle procedure previste dalla legge.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente allegato, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE